



MEMORIA CONFETRA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 104/2023 - *DECRETO ASSET (AS 854)*

Commissioni riunite 8a e 9a - Senato della Repubblica

12 settembre 2023

Buongiorno Presidenti di Commissione, buongiorno Onorevoli Senatori,

ringrazio i Presidenti Fazzone e De Carlo per l'invito e per l'opportunità concessa alla nostra Confederazione di esprimere le proprie considerazioni sulla conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Alla Confetra, principale Confederazione del trasporto, della logistica e della spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse, aderiscono più di 90 organizzazioni tra Federazioni nazionali e Associazioni regionali e territoriali, a cui fanno capo complessivamente più di 60.000 imprese per oltre 500.000 addetti.

Confetra rappresenta le imprese di trasporto merci su strada, ferrovia e aereo, le imprese di spedizione e quelle che gestiscono terminal portuali, retroporti e interporti, le imprese che svolgono servizi di agenzia marittima, doganali, di corriere espresso e postali private e le imprese che svolgono servizi di supporto alle attività di trasporto e logistica e ad esse connesse e accessorie.

Confetra sottoscrive attraverso le proprie Federazioni nazionali 7 CCNL ed è, infine, componente del CNEL in rappresentanza delle suddette categorie imprenditoriali ed è interlocutore primario, al pari delle grandi Confederazioni datoriali degli altri settori, sia del Governo che del Parlamento su tutti i principali temi di politica economica nonché sulle questioni attinenti ai settori rappresentati.

Entrando nel merito del provvedimento, Confetra intende soffermarsi principalmente sull'articolo 20 (*Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto*), col quale si esclude, al comma 1, il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto settore già regolato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, conseguentemente, si dispone, al comma 2, la soppressione del connesso obbligo contributivo a carico degli operatori economici del settore dell'autotrasporto merci, destinato a sostenere il funzionamento della suddetta Autorità, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Confetra condivide la norma, in quanto chiarisce definitivamente che le attività economiche già esaustivamente regolate dalla legislazione ordinaria statale e relativa regolamentazione amministrativa, anche in attuazione di normative europee e internazionali, non possono essere oggetto dell'ulteriore competenza regolatoria di un'altra Autorità, sia pure indipendente come l'ART, anche perché liberalizzate e svolte in regime di libero mercato.

Di conseguenza, l'obbligo contributivo delle imprese di autotrasporto merci nei confronti dell'ART viene soppresso coerentemente con una corretta interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 69/2017), che ha stabilito un principio di inclusione in tale obbligo solo di "coloro che svolgono attività nei confronti dei quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali"; principio che fu poi recepito nella modifica alla norma istitutiva dell'ART, con il cd. "decreto Genova" (decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

Tuttavia, così come formulato, l'articolo 20 opera in modo discriminatorio rispetto ad altre numerose attività principali, accessorie e connesse di trasporto, movimentazione logistica e spedizioni delle merci ugualmente liberalizzate e oggetto della competenza regolatoria dello stesso MIT e di altre Amministrazioni competenti, che svolgono funzioni e compiti simili (propri e/o di attuazione di discipline UE e internazionali), quali: trasporto ferroviario, aereo, marittimo, costiero e delle acque interne e servizi connessi e relativa movimentazione di merci e servizi connessi nei porti e nei nodi logistici; spedizioni e operazioni doganali; magazzinaggio, custodia e deposito di merci; intermediazione di trasporti e servizi logistici; servizi logistici di distribuzione delle merci; attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

La formulazione dell'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, genera pertanto una evidente disparità di trattamento nei confronti delle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e dei servizi accessori e connessi e modifica gli equilibri competitivi tra le varie modalità di trasporto merci, a causa di una riduzione dei costi operativi sostenuti dalle imprese di autotrasporto, nella misura della contribuzione ART, rispetto a quelle delle altre modalità che restano obbligate alla

contribuzione, configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, tra l'altro non notificato alla (o quantomeno verificato preventivamente con la) Commissione europea né introdotto con le clausole cautelative previste in casi simili.

Per tali motivi, risulta quindi necessario modificare l'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, estendendo l'esclusione dalla competenza dell'ART anche le altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e attività accessorie e ad esse connesse, operando anche per esse la soppressione del connesso obbligo di contribuzione all'ART.

In conclusione, Confetra auspica, anche a nome di tutte le rappresentanze d'impresa ad essa aderenti e che hanno condiviso le posizioni qui espresse, che il Senato accolga questa richiesta di modifica, e intende promuovere una proposta di emendamento che possa essere accolta dal Senato nella legge di conversione.

Siamo ovviamente disponibili a fornire qualsiasi chiarimento in merito alla nostra proposta.

Grazie della Vostra attenzione.